

DETERMINA DEL PRESIDENTE

N. 75 DEL 7 MARZO 2022

OGGETTO: PORTO DI BRINDISI. COMPLETAMENTO DELLA INFRASTRUTTURAZIONE PORTUALE MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST [FASE 1- CUP B81B120001360005]. Presa d'atto della conclusione positiva della Conferenza di Servizi Decisoria di cui all'art. 14 co. 2 della L. 241/1990 con svolgimento in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge medesima, per l'approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 27 co. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ZES di cui all'art. 5 bis del decreto – legge 20 maggio 2017, nr.91 e ss. mm. e ii.

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, nominato Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 del 05.04.2017 e riconfermato nella carica giusta Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 254 del 16.06.2021,

PREMESSO che:

- L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha in programma nel porto di Brindisi l'intervento di *“Completamento della infrastruttura portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena Est”*;
- L'intervento di cui è finalizzato ad esaltare la piastra intermodale mare ferro esistente, mediante l'approfondimento dei fondali e la relativa realizzazione della cassa di colmata. Prevede essenzialmente il banchinamento e la realizzazione della retrostante colmata tra il Pontile Petrolchimico e Costa Morena Est, al fine di contenere i materiali oggetto del dragaggio di progetto nell'area di Costa Morena, di S. Apollinare e del canale del porto medio;
- Il programma prevede, per l'appunto, due fasi con importi di quadro economico rispettivamente di € 39.000.000 (FASE I) ed € 19.000.000 (FASE II);
- il progetto è stato sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del D.lgs. 152/2006, avviata nel dicembre 2017 in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e conclusasi con il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro della Cultura nr. 254 del 21 giugno 2021 di *“giudizio positivo di compatibilità ambientale”*;
- L'opera, da ultimo, è stata inserita nel “programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR)” con ammissione a relativo complessivo finanziamento di € 58.000.000 come da Decreto Del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nr. 330 del 13 agosto 2021, nel cui Allegato, per l'appunto, nella tipologia di intervento “Punto 7 Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici” è elencato il predetto intervento con la suddivisione nei due lotti: I lotto, dell'importo pari a 39,00 M€ e II lotto dell'importo pari a 19,00 M€.



- l'AdSP MAM, perfezionato il progetto definitivo secondo le risultanze della procedura VIA anzidetta, con nota prot. n. 20210036031 del 2 dicembre 2021, ha convocato apposita Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., per l'acquisizione dei pareri propedeutici all'approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. e per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ZES ex art.5 bis del decreto – legge 20 maggio 2017 nr.91 della FASE I; fase relativa cioè alla realizzazione della cassa di colmata secondo le previsioni del Piano Regolatore Portuale nell'area posta tra la radice del molo polimeri e lo sporgente di Costa Morena Est dovendosi la FASE II, relativa al dragaggio dei fondali, susseguirsi nei termini procedurali previsti dall'art. 5-bis – Disposizioni in materia di dragaggio – della legge nr.84/94 e ss. mm. e ii. a seguito della cantierizzazione dei lavori della prima fase;

VISTA la relazione istruttoria del RUP, ing. Francesco Di Leverano, di determinazione di conclusione della conferenza di servizi asincrona di cui sopra, trasmessa a tutte le Amministrazioni / enti coinvolti nel procedimento con nota nr. prot. 20220004198 del 28 gennaio 2022 con la quale è stata dichiarata, per le motivazioni in essa contenute, non risolutiva la procedura imputata e la conseguente necessità di processare il prosieguo del procedimento per il tramite di convocazione di riunione in modalità sincrona ex lettera d) comma 2 dell'art.14-bis della legge nr.241/90;

VISTO il resoconto della riunione in simultanea intercorsa in data 17 febbraio 2022, trasmesso a tutte le Amministrazioni / Enti chiamati nel procedimento con nota nr. prot. 20220007512 del 22 febbraio 2022, con il quale, tra l'altro, in accoglimento a richiesta del Rappresentante Unico delle Amministrazioni statali periferiche, arch. Giulio Capuano, nel frattempo intervenuto nel procedimento de quo, giusta nomina ricevuta con Decreto Prefetture di Bari e Brindisi del 11 febbraio 2022, è stato disposto il differimento della riunione, sempre in modalità sincrona, al 3 marzo 2022;

VISTA la relazione istruttoria definitiva di determinazione di conclusione della conferenza, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'ing. Francesco Di Leverano, RUP nonché Direttore del Dipartimento Tecnico, con cui, nell'espone pure gli esiti della riunione occorsa in data 3 marzo 2022, è proposto:

- di ritenere conclusa positivamente, con approvazione unanime, la conferenza di Servizi decisoria svoltasi, dapprima, in forma semplificata ed asincrona ex art.14 bis della legge nr.241/90 e poi in modalità simultanea nelle riunioni intercorse in data 17 febbraio 2022 e 3 marzo 2022 per l'approvazione del progetto definitivo ex art.27 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ZES ex art. 5 bis del decreto-legge nr.91/2017 dell'intervento denominato *"Porto di Brindisi. Completamento della infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrochimico e Costa Morena Est – FASE 1"*.
- di procedere alla definizione dell'attività di verifica del livello progettuale de qua ex art. 26 D.lgs. 50/2016;
- di prendere atto dell'esito positivo di detta Conferenza dei Servizi e di darne adeguata informazione a tutte le amministrazioni ed ai soggetti intervenuti nel procedimento.

VISTO, in particolare, il parere interlocutorio da parte della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nr. prot. 4159/2022 del 15 febbraio 2022, pure agli atti del procedimento, con cui, in ordine ai temi della localizzazione della cassa, è stata dichiarata compiuta l'esigenza di chiarimento rappresentata dalla detta Autorità in ordine, per l'appunto, ad una possibile diversa localizzazione della cassa di colmata in parola rimanendo cioè quella processata l'unica posizione idonea al soddisfacimento dei requisiti richiesti;



VISTA la nota della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nr. 293-P del 28 febbraio 2022 con cui è stata acclarata la piena applicabilità, per il caso di specie, delle previsioni di cui all'art.4, comma 1-septies, del decreto – legge 10 settembre 2021, nr.121 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, nr. 156) ovvero della esclusione delle arce di che trattasi dalle procedure di tutela paesaggistica in quanto operante la disciplina prevista dall'art.142, comma 2 del D.lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii.;

VISTA la legge n. 84/94, come modificata dal d.lgs. n. 169/2016 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28.01.1994 n. 84, in attuazione dell'art. 8, co.1, lettera f), Legge 124/2015”

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.

VISTA la legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.

DETERMINA

- 1) le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto della relazione istruttoria del Direttore del Dipartimento Tecnico e del R.U.P. dell'intervento in oggetto, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;
- 3) di dare atto che la Conferenza di Servizi decisoria svoltasi in forma semplificata e modalità asincrona, ex art. 14 bis della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii., con appendici in modalità sincrona, relativa all'approvazione ex art. 27 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii, con valore anche di rilascio dell'Autorizzazione unica ZES a termini dell'art. 5-bis del decreto – legge 20 giugno 2017, nr.91 (convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, nr.123), del progetto definitivo dei lavori per il *“Completamento della infrastruttura portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena Est” (FASE I)* può ritenersi conclusa positivamente, con approvazione unanime;
- 4) di dare atto che, ai sensi del comma 5 dell'art. 5 – bis del decreto – legge 91/2017, *“il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto”* e che, a termini del comma 2 sempre del predetto articolo, *“...L'autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale”*.
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 14 - quater, comma 1, della L. 241/1990, la presente determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni coinvolte nella Conferenza dei Servizi in oggetto;
- 6) di procedere alla definizione dell'attività di verifica del livello progettuale de qua ex art. 26 D.lgs. 50/2016;
- 7) di dare atto che la determinazione è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 14-quater comma 3 della L. 241/1990;
- 8) di disporre che copia della presente determinazione, unitamente alla copia dei relativi allegati, sia trasmessa telematicamente a tutte le amministrazioni ed ai soggetti intervenuti nel procedimento anche per gli eventuali adempimenti connessi alla stessa di cui al punto 4) precedente;



- 9) di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- 10) di dare atto che gli atti inerenti al procedimento in questione sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle leggi vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non occorre acquisire il visto di regolarità contabile.
- 12) di notificare il presente provvedimento ai soggetti interni interessati per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Sottoscritto in Bari

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Tito Vespasiani

Firmato digitalmente da
TITO VESPASIANI
CN = TITO VESPASIANI
C = IT



DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento Tecnico

Si attesta l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legittimità per l'adozione del presente atto.

Il Direttore del Dipartimento
ing. Francesco Di Leverano

Firmato digitalmente da
FRANCESCO DI LEVERANO
CN = FRANCESCO DI LEVERANO
C = IT

Allegati:

- Relazione istruttoria del Direttore del Dipartimento Tecnico e del RUP e relativi allegati

La presente determina dovrà essere trasmessa per i successivi adempimenti di competenza, a cura della Segreteria, ai seguenti Uffici/Servizi:

Dipartimento proponente

Dipartimento Economico Finanziario

Dipartimento Legale e Trasparenza

Dipartimento Servizio Porti di Brindisi e Monopoli

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Tito Vespasiani



OGGETTO

PORTO DI BRINDISI. COMPLETAMENTO DELLA INFRASTRUTTURAZIONE PORTUALE MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST [FASE 1- CUP B81B120001360005].

Conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona indetta ai sensi dell'art. 14 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. per acquisizione dei pareri propedeutici all'approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera e) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ZES di cui all'art. 5 bis del Decreto – legge 20 maggio 2017 nr.91, convertito con modificazioni dalla Legge del 3 agosto 2017 nr.123, introdotto da ultimo dal Decreto-legge 31 maggio 2021 nr.77.

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA. RELAZIONE ISTRUTTORIA DEFINITIVA

Si richiamano, in via consequenziale e quali parti integranti e sostanziali della presente relazione istruttoria definitiva dei lavori della Conferenza di cui in oggetto, svoltisi sia in modalità asincrona sia in modalità asincrona:

- Relazione istruttoria a chiusura della Conferenza svoltasi in forma semplificata ed asincrona indetta in data 2 dicembre 2021 con nota nr. prot. 20210036031 trasmessa a tutte le Amministrazioni / Enti coinvolti nel procedimento con nota nr. prot. 20220004198 del 28 gennaio 2022;
- Nota resoconto della riunione svoltasi in modalità sincrona in data 17 febbraio 2022 nr. prot. 20220007512.

Con detta ultima missiva, per le motivazioni in essa espresse, veniva disposto differimento della riunione in simultanea al giorno 3 marzo 2022 per la conclusiva definizione del procedimento.

Alla riunione prefissata del 3 marzo 2022 sono intervenuti:

- Rappresentante unico dello Stato nella persona del Comandante provinciale Vigili del Fuoco arch. Giulio Capuano giusta nomina ricevuta con Decreto Prefetture di Bari e Brindisi del 11 febbraio 2022 trasmesso con nota Prefettura di Brindisi nr. prot. 0009624 del 11 febbraio 2022 con il supporto del Soprintendente Arch. Francesca Riccio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce;
- Regione Puglia – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio nella persona del Dirigente Arch. Vincenzo Lasorella;
- Capitaneria di Porto di Brindisi nella persona del C.F. (CP) Andrea Chirizzi giusta delega del Comandante C.V. (CP) Fabrizio Coke nr. prot. 0004241 del 2 marzo 2022;

In via preliminare al contraddittorio il RUP ha posto all'attenzione del consesso le ulteriori note prodotte da diversi Enti giunte successivamente alla prima riunione intercorsa in simultanea del 17 febbraio 2022 qui di seguito elencate in ordine cronologico di arrivo:

- Nota nr. prot. 0000293-P del 28 febbraio 2022 della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa



e Resilienza (Allegato 22)¹. La nota interviene a seguito dei chiarimenti ottenuti dalla stessa Soprintendenza Speciale da parte dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Cultura in ordine all'applicabilità, per il caso di specie, delle previsioni di cui all'art. 4 comma 1 – septies del decreto – legge 10 settembre 2021, nr.121 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, nr.156). In essa vi si legge, in conclusione: *“Alla luce dei chiarimenti forniti dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero, considerato che il porto di Brindisi, classificato come porto di 2° categoria, 1^ Classe, è soggetto alle previsioni del Piano Regolatore Portuale approvato con D.M. nr. 375 del 21 ottobre 1975 (modificato con variante approvata con DGR nr.1190 del 4/08/2006) e che l'area oggetto dell'intervento in questione risulta ricompresa nel PRP, ovvero in un ambito portuale già delimitato in uno strumento di pianificazione portuale vigenti alla data del 6 settembre 1985; considerato che sull'area di intervento, oggetto del presente procedimento non gravano dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del D.lgs. 42/2004, né vincoli ope legis ai sensi dell'art.142. co.1 lettere f) ed i); questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, in conformità con il parere espresso dall'Ufficio legislativo, ritiene che l'area in esame sia soggetta all'applicazione delle previsioni di cui all'art.4, co. 1-septies, del decreto – legge 10 settembre 2021, nr.121 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, nr.156) e che, pertanto, sull'area in oggetto possa ritenersi operante la disciplina prevista dall'art.142, comma 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.”*

La disciplina ultima richiamata enuclea le aree cui non è da applicarsi la tutela paesaggistica a termini del comma 1 sempre dello stesso articolo 142 del D.lgs.42/2004 e ss.mm.e ii.

- Verbale dell'incontro tecnico del 28 febbraio 2022 presso la sede Puglia dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale trasmesso con nota della stessa Autorità acquisita al protocollo di questo Ente al nr. 20220008679 del 1° marzo 2022 (Allegato 23). In detto verbale, in sostanza, viene accolta la proposta formulata dal progettista riguardo la possibilità, per gli aspetti di “pericolosità idraulica” di sostituire il “modello fisico” richiesto in precedenza con lo sviluppo di ulteriori elaborazioni numeriche implementanti gli scenari di massima cautela possibile. Per gli aspetti di “pericolosità geomorfologica” viene confermata la possibilità di revisione del PAI, su istanza del proponente, nei termini di abbattimento delle classi di pericolosità oggi esistenti. Vi si legge infine *“Chiude l'incontro il Dott. G. Capasso che conferma la piena disponibilità dell'Autorità di Bacino Distrettuale a supportare il Proponente (nell'ambito delle competenze istituzionali della medesima Autorità Distrettuale) per la più celere chiusura degli ultimi adempimenti da assolvere, e ribadisce, al riguardo, che gli stessi adempimenti potranno essere svolti anche nelle successive fasi progettuali (e comunque prima della realizzazione delle opere), non essendo stato espresso dall'Autorità Distrettuale un diniego alla prosecuzione dell'iter formale di approvazione.”*
- Nota Regione Puglia – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio nr. prot. r_puglia/A00_145-03/03/2022/2009 del 2 marzo 2022 (Allegato 24). La nota, in riscontro a quanto espresso / richiesto dal Comune di Brindisi in seno alla riunione simultanea del 17 febbraio 2022 riferisce in ordine alla non necessità di deroghe alle norme del PPTR e che *“la competenza al rilascio dell'Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.91 delle NTA del PPTR è in capo al Comune come delegato con D.G.R. nr. 1152 dell'11.05.2010”*.
- Nota Comune di Brindisi nr. prot. 0023003/2022 del 2 marzo 2022 (Allegato 25) ad oggetto “...Determinazioni

¹ La numerazione degli allegati prosegue quella già in essere agli atti del procedimento di cui alla documentazione allegata alla nostra nota nr. prot. 20220004198 del 28 gennaio 2022 di conclusione della conferenza asincrona.



finali del Comune di Brindisi", in cui, sulla scorta della nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR nr. prot. 293 del 28 febbraio 2022, "...si ritiene superata la posizione assunta dal Comune di Brindisi nell'ambito della conferenza sincrona del 17 febbraio u.s. con riguardo alla necessità dell'invocata verifica a cura della Regione Puglia della sussistenza o meno dei profili di deroga per il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica dell'intervento in oggetto. Pertanto, in luogo della partecipazione alla conferenza di servizi sincrona prevista per il 3 marzo p.v., con la presente si conferma il già espresso parere favorevole del Comune di Brindisi per la realizzazione nel porto di Brindisi dell'intervento di colmata tra il pontile petrolchimico e Costa morena est destinata, secondo le previsioni del PRP vigente a "deposito costiero".

- Nota Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce nr. prot. 0003777-P del 2 marzo 2022 (Allegato 26) con la quale "...vista la nota prot. 293-P del 28/02/2022 – contestualmente indirizzata a codeste Amministrazioni – con cui la Soprintendenza Speciale PNRR ha invitato lo scrivente, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Ufficio Legislativo con nota nr. 4443 del 16/02/2022 e tenuto conto che non sono emerse, conseguentemente, osservazioni in merito, con la presente e per le motivazioni espresse dalla citata nota prot. 293-P del 28.02.2022 – che integralmente si richiamano – questa Soprintendenza **annulla d'Ufficio in autotutela** ai sensi dell'art. 21-nonies della L.241/90 la **nota prot. 1769 del 24/01/2022**".

Alla esposizione di tanto è seguito contraddittorio con i presenti e, acquisita la conferma del parere favorevole già espresso da parte della Capitaneria di Porto in precedenza, infine, la produzione delle determinazioni finali del Rappresentante Unico dello Stato e della Regione Puglia – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio che qui, ad ogni buon fine si riportano:

- Rappresentante Unico della Amministrazioni statali periferiche: Determinazione di assenso. (Allegato 27)

"IN MERITO ALLA MOTIVAZIONE DI ASSENSO ESPRESSA SI CHIARISCE CHE:

- 1) LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE È ESCLUSA DAL PROCEDIMENTO IN VIRTU' DI QUANTO SPECIFICATO NELLA NOTA S.S.P.N.R.R. DEL MIC PRTO. NR. 293-P DEL 28/02/2022;
- 2) LA MARINA MILITARE COMANDO MARITTIMO SUD – TARANTO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE A CONDIZIONE CHE VENGA APPLICATO IL VINCOLO PER L'ATTRACCO DI NAVI CON LUNGHEZZA E PESCEGGIO INDICATO CON NOTA ALLEGATA AL VERBALE DEL 17/02/2022 – NOTA DEL 25/01/2022;
- 3) AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE CON RIFERIMENTO AL VERBALE TECNICO DEL 28/02/2022 IN CUI SI PROPONE DI SVILUPPARE ULTERIORI ELABORAZIONI NUMERICHE IMPLEMENTANTI GLI SCENARI DI MASSIMA CAUTELA POSSIBILE IN RAPPORTO ALLE CONDIZIONI AL CONTERNO DI IMPUT E OUTPUT DEL MODELLO DI CALCOLO;
- 4) AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE TERRITORIALE PUGLIA E BASILICATA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE CON NOTA PROT. 36031 DEL 2/12/2021;
- 5) AGNIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRINDISI HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE NON NOTA PROT. 24931 DEL 23/12/2021;
- 6) CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI – HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE CON NOTA PROT. NR.24931 DEL 23/12/2021;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, TENUTO CONTO DEI CHIARIMENTI ESPRESSI DAL MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI – CIRCOLARE NR.28 PROT. 0009908 DEL 05/09/2017 – PARTE RELATIVA AL



RUOLO DEL RAPPRESENTANTE UNICO DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI PERIFERICHE, IL SOTTOSCRITTO P.D. ARCH. GIULIO CAPUANO, ESPRIME PARERE UNIVOCO "FAVOREVOLE" SENTITE LE POSIZIONI IN MERITO DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI RAPPRESENTATE ED OPERATO ATTIVITA' DI BILANCIAMENTO E VALUTATE LE POSIZIONI PREVALENTI RISPETTO AGLI INTERESSI PUBBLICI TUTELATI"

- Regione Puglia – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio: Determinazione di assenso. (Allegato 28)
"Ribadito i contenuti della nostra nota prot. nr.749 del 27/1/2022 e prot. 2009 del 2/3/2022, alla luce della comunicazione della Soprintendenza Speciale PNRR prot. 293 del 28/2/2022 e della comunicazione del Comune di Brindisi del 2/2/2022 acquisita in copia nel corso dell'odierna conferenza (trasmessa solo all'autorità portuale) la regione ritiene di non aver nulla da eccepire sull'intervento di che trattasi per gli aspetti paesaggistici".

Sulla scorta di quanto innanzi esposto, il sottoscritto Direttore del Dipartimento Tecnico e Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, valutati i complessivi pareri resi dalle amministrazioni coinvolte, acquisito in base all'art. 14 bis, comma 4, della legge 241/1990, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non hanno reso le proprie determinazioni entro il termine perentorio indicato, e dovendo l'Ente procedente adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, propone:

- di ritenere conclusa positivamente, con approvazione unanime, la conferenza di Servizi decisoria svoltasi, dapprima, in forma semplificata ed asincrona ex art.14 bis della legge nr.241/90 e poi in modalità simultanea nelle riunioni intercorse in data 17 febbraio 2022 e 3 marzo 2022 per l'approvazione del progetto definitivo ex art.27 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ZES ex art. 5 bis del decreto-legge nr.91/2017 dell'intervento denominato *"Porto di Brindisi. Completamento della infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena Est – FASE 1"*.
- di prendere atto dell'esito positivo di detta Conferenza dei Servizi e di darne adeguata informazione a tutte le amministrazioni e ai soggetti intervenuti nel procedimento;
- di procedere alla definizione dell'attività di verifica del livello progettuale de qua ex art.26 D.lgs. 50/2016;

La documentazione già prodotta in precedenza, aggiornata con i documenti su menzionati, è sempre raggiungibile al collegamento informatico pure anch'esso in precedenza indicato e che ad ogni buon fine si ripropone di seguito:

<https://www.adspmam.it/owncloud/index.php/s/gurwotFKjuUiidK>

Gli atti richiamati, inerenti al procedimento in questione rimangono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse, secondo le modalità e i limiti previsti dalle leggi vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Brindisi, 4 marzo 2022

Francesco Di Leverano
Direttore Dipartimento Tecnico / R.U.P.

Allegati:

- Come sopra evidenziati.

Firmato digitalmente da
FRANCESCO DI LEVERANO
CN = FRANCESCO DI LEVERANO
C = IT



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale**
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barietta, Monopoli

Ministero della Cultura
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce
mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
protocollo@pec.distrettoappenninomerdionale.it

COMUNE DI BRINDISI
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it
struttura.vaps@pec.comune.brindisi.it

e, per conoscenza:

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
c/o Ministero della Cultura - Direzione generale Archeologia, belle Arti e Paesaggio
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
CRESS@pec.minambiente.it

Ministero della Cultura
Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo
dg.tm@pec.mit.gov.it

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

MARINA MILITARE_ Comando Marittimo SUD – Taranto



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barietta, Monopoli

marina.sud@postacert.difesa.it

AGENZIA DEL DEMANIO_ Direzione Territoriale Puglia e Basilicata
dre_PugliaBasilicata@pce.agenziademanio.it

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI_ Ufficio delle Dogane di Brindisi
dogane.brindisi@pec.adm.gov.it

PROVINCIA DI BRINDISI
provincia@pec.provincia.brindisi.it

CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI
cp-brindisi@pec.mit.gov.it

USMAF – Puglia, Calabria e Basilicata_ Unità Territoriale di Brindisi
usmaf-br@postacert.sanita.it

Consorzio ASI Brindisi
uffprotocollo.asibr@legalmail.it

riferimento

mod. invio PEC

nr. Allegati 1

OGGETTO

PORTO DI BRINDISI. COMPLETAMENTO DELLA INFRASTRUTTURAZIONE PORTUALE MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST [FASE 1- CUP B81B120001360005].

Conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. per acquisizione dei pareri propedeutici all'approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera e) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ZES di cui all'art. 5 bis del Decreto – legge 20 maggio 2017 nr.91, convertito con modificazioni dalla Legge del 3 agosto 2017 nr.123, introdotto da ultimo dal Decreto-legge 31 maggio 2021 nr.77. Convocazione riunione in modalità sincrona.

Come narrato nella relazione istruttoria allegata alla presente, la conferenza di cui in oggetto, indetta e svolta in modalità asincrona, non è risultata risolutiva per le motivazioni in essa riportate.

Ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'art.14-bis della legge nr.241/90 e secondo quanto pure anticipato nella lettera di indizione della conferenza nr. prot. 20210036031 del 2 dicembre 2021 (integrata poi con le note nr. prot. 20210036098 del 3 dicembre 2021 e nr. prot. 20210037770 del 23 dicembre 2021) ricorrendone i presupposti, le amministrazioni / enti in indirizzo sono invitate a partecipare alla conseguente riunione, da tenersi in modalità sincrona, presso la sede di Bari di questa Autorità, sita in P.le Cristoforo Colombo 1, il 3 febbraio p.v. alle ore 10.00.

COD. IPA ASPMM - ID CONS. 9924261 - Uscita - PROT. 20220004198 - 28/01/2022 14.15



Le su indicate amministrazioni / enti che hanno formulato le loro determinazioni per le quali si è reso necessario la formale convocazione della riunione sincrona sono invitate altresì a svolgere le dovute verifiche e/o valutazioni indicate come mancanti e/o carenti nello sviluppo del modulo procedimentale testé concluso e produrre di conseguenza in seno alla riunione fissata le determinazioni relative secondo i requisiti prescritti dal comma 3 dell'art.14-bis della legge nr.241/90.

La documentazione indicata come allegata alla relazione istruttoria è raggiungibile al collegamento informatico:

<https://www.adspmm.it/owncloud/index.php/s/gurwotFKjuUiidK>

Si rammenta che, ai sensi del comma 3 dell'art. 14-ter della legge nr.241/90, ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione dovrà essere rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Le amministrazioni / enti che sono posti in indirizzo per sola conoscenza che hanno prodotto già le loro determinazioni sia per parere espresso di assenso sia per silenzio assenso e sempre secondo le modalità di cui al precedente periodo, possono, se ritenuto necessario, assistere alla riunione in parola. In tal caso si prega di informare questa Autorità in congruo anticipo per il migliore allestimento dello spazio deputato al predetto incontro.

Si confida.

Dirett Dip Tecnico / RUP

COD. IPA ASPMM - ID CONS. 9924261 - Uscita - PROT. 20220004198 - 28/01/2022 14.15



OGGETTO

PORTO DI BRINDISI. COMPLETAMENTO DELLA INFRASTRUTTURAZIONE PORTUALE MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST [FASE 1- CUP B81B120001360005].

Conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona indetta ai sensi dell'art. 14 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. per acquisizione dei pareri propedeutici all'approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera e) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ZES di cui all'art. 5 bis del Decreto – legge 20 maggio 2017 nr.91, convertito con modificazioni dalla Legge del 3 agosto 2017 nr.123, introdotto da ultimo dal Decreto-legge 31 maggio 2021 nr.77.

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA. RELAZIONE ISTRUTTORIA


Questa Autorità di Sistema Portuale ha inserito nella propria programmazione delle opere pubbliche l'intervento di "COMPLETAMENTO DELLA INFRASTRUTTURAZIONE PORTUALE MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST". L'intervento è finalizzato ad esaltare la piastra intermodale mare ferro esistente, mediante l'approfondimento dei fondali e la relativa realizzazione della cassa di colmata. Prevede essenzialmente il banchinamento e la realizzazione della retrostante colmata tra il Pontile Petrolchimico e Costa Morena Est, al fine di contenere i materiali oggetto del dragaggio di progetto nell'area di Costa Morena, di S. Apollinare e del canale del porto medio. Il programma prevede, dunque, due fasi, la prima relativa alla cassa di colmata dell'importo di quadro economico pari a € 39 M€ e la seconda riferita ai dragaggi (area di contorno alle calate di Costa Morena, area lungo il canale di accesso al porto interno e l'area di S. Apollinare per la realizzazione del nuovo terminal Ro-Ro) dell'importo di quadro economico pari a 19 M€.

Dopo un lungo e articolato percorso, avviato nel dicembre 2017, l'opera ha acquisito il giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA nazionale); la Commissione VIA accordava, infatti, nel mese di novembre 2019 una proroga di 180 giorni per l'attualizzazione delle caratterizzazioni dei sedimenti marini; dato quest'ultimo posto in progetto sulla base delle indagini già operate e validate nel 2011 da I.S.P.R.A. Le dette attività, dopo essere state sospese causa pandemia ex COVID 19, sono state concluse e le relative risultanze trasmesse al MATTM nel settembre 2020. I risultati delle prove effettuate in ossequio al d.m. Ambiente 7 novembre 2008 hanno confermato la sostanziale invarianza, rispetto alle precedenti campagne di caratterizzazione, della qualità del materiale da escavare che – è bene evidenziarlo – nei campioni analizzati non ha manifestato alcuna "tossicità".

Nell'ambito della suddetta procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, è stato composto, a seguito di confronto con il Ministero dei Beni Culturali (ora Ministero della Cultura) un "ridimensionamento" del layout della vasca, come rappresentato nella figura seguente (in tratteggio il layout di cui alla originaria istanza).



Volume: 560.000 m³
Larghezza canale: 130 m
Lunghezza banchina: 300 m
Superficie totale: 144.260,58 m²
Superficie permeabile: 62.612,76 m²



L'ex Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esprimeva parere positivo con condizioni ambientali, n. 5773 del 19/02/2021, precisando come la valutazione fosse riferita alla proposta progettuale "con le modifiche presentate con nota prot. n. 28492 del 6/11/2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (leggasi "Progetto 2020")", con la quale l'AdSP << ha trasmesso il progetto definitivo della cassa di colmata – di dimensioni più ridotte rispetto al progetto iniziale [...] – completo di interventi di riqualificazione paesaggistica, in coerenza con quanto previsto per l'area dal "Progetto di valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri" di cui al PPTR" >>.

Con Decreto nr. 254 del 21 giugno 2021, dunque, il Ministro della Transizione Ecologia, di concerto con il Ministro della Cultura, hanno espresso, in conclusione del procedimento, «il giudizio positivo di compatibilità ambientale» sul progetto «Lavori per il completamento dell'infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena Est» nel porto di Brindisi.

L'opera, da ultimo, è stata inserita nel "programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR)" con ammissione a relativo complessivo finanziamento di € 58.000.000 come da Decreto Del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nr. 330 del 13 agosto 2021, nel cui Allegato, per l'appunto, nella tipologia di intervento "Punto 7 Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici" è elencato il predetto intervento con la suddivisione nei due lotti: I lotto, oggetto della presente trattazione dell'importo pari a 39,00 M€ e II lotto dell'importo pari a 19,00 M€.

Al fine di acquisire, gli ulteriori nulla osta, i pareri o altri atti di assenso comunque denominati necessari e propedeutici all'approvazione, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, del progetto definitivo dell'intervento in epigrafe ovvero per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ZES ex art. 5 bis del Decreto – legge 20 maggio 2017, nr.91 è stata così indetta apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art.14-bis e seguenti della legge nr.241/90 con nota trasmessa a mezzo pec nr. prot. 20210036031 del 2 dicembre 2021 (Allegato 1), integrata poi con successiva nota nr. prot. 20210036098 del 3 dicembre 2021 (Allegato 2).



Il progetto definitivo posto all'attenzione, relativo alla sola FASE 1 (sebbene per completezza e chiarezza di esposizione è stato prodotto il dossier degli elaborati tecnico – grafici relativi al progetto complessivo delle due fasi) consiste, dunque, nella revisione del progetto definitivo conseguente la modifica della configurazione della cassa di colmata così come indicato nel “Progetto 2020”, caratterizzata pure dalla introduzione di un'area a verde lungo il margine sud- occidentale del futuro terminale marittimo (duna e attacco a terra). È questo l'intervento di compensazione ecologica e di riqualificazione paesaggistica che, insieme alla riduzione del sedime dell'opera, favoriscono l'inserimento dell'opera nel contesto. Alla modifica dei contenuti di gran parte degli elaborati di progetto si è aggiunta la integrazione degli stessi con la documentazione prodotta nell'ambito della procedura di VIA.

Nella nota di indizione di cui sopra si faceva pure presente che il dossier progettuale conteneva anche apposita documentazione in materia paesaggistica ex art. 146 e segg. del D.lgs. nr. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii e che, ai sensi di quanto statuito dall'art.6 del D.lgs. nr.127/2016, la comunicazione veniva inviata sia all'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sia al soprintendente per l'espressione del parere di cui al co.7 dell'art.146 del D.lgs. 42/2004.

Alla conferenza dei servizi sono stati invitati a rendere le proprie determinazioni a riguardo, entro il termine perentorio del 17.01.2022 (con applicazione del dimezzamento dei termini ai sensi della disciplina di Semplificazioni per le zone economiche speciali - ZES), poi prorogato al 24 gennaio 2022, come da nota di questa Autorità nr. prot. 20210037770 del 23 dicembre 2021, (vedi infra) le amministrazioni e gli uffici di seguito elencati:

- Soprintendenza Speciale per il PNRR;
- Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce;
- Regione Puglia – Dipartimento Mobilità Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
- Marina Militare;
- Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale;
- Agenzia del Demanio – Direzione territoriale Puglia e Basilicata;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Brindisi;
- Provincia di Brindisi;
- Comune di Brindisi;
- Capitaneria di Porto di Brindisi;
- USMAF – Puglia, Calabria e Basilicata – Unità Territoriale di Brindisi;
- Consorzio ASI;

e per conoscenza:

- Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (CreSS);
- Ministero della Cultura – Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio;
- Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo;

Con nota nr. prot. 0000299-P del 13 dicembre 2021 (**Allegato 3**) la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza faceva presente, tra l'altro, come nella documentazione trasmessa *“è presente anche una proposta di mitigazione dell'impatto paesaggistico della piattaforma esistente denominata “Capobianco”, che si può ipotizzare essere la conseguenza della volontà di attuare una parziale ottemperanza di quanto indicato alla lett. b) della suddetta condizione ambientale nr.1”* (di cui al parere MIBACT nr.5773 del 19 febbraio 2021 parte integrante del decreto di compatibilità ambientale nr.254/2021) la cui valutazione era però da collocare nella successiva procedura ex art.28 del D.lgs. 152/2006



ovvero nella fase della progettazione esecutiva dell'opera. Ne seguiva nota di questa Autorità nr. prot. 20210037770 del 23 dicembre 2021 (**Allegato 4**) in cui nello specificare che *"l'oggetto della conferenza è da riferirsi esclusivamente al progetto definitivo della fase 1 de qua delle opere così come esattamente scaturite dal processo di VIA di cui al decreto di compatibilità ambientale MITE / MIC nr. 254/2021"* veniva rappresentato di aver stralciato *"la parte inerente alla mitigazione dell'impatto paesaggistico della vicina piattaforma di "Capobianco" che, come anche riferito nella nota di indizione, era stata inserita nella progettazione di livello definitivo al solo scopo di dare continuità di lettura agli interventi paesaggistici operati sulla cassa di colmata anche in termini di adempimento al tema richiesto espressamente alla lettera b) della condizione ambientale 1) del parere MIBACT nr. 18246 del 19 febbraio 2021"*. Per la detta circostanza, nella stessa nota, veniva altresì prorogato il termine ultimo per rendere le determinazioni al 24 gennaio 2022.

Entro il sopra richiamato termine perentorio, del 24 gennaio 2022 cioè, sono giunte da parte delle amministrazioni coinvolte i pareri di seguito menzionati, che si allegano integralmente alla presente relazione per farne parte integrante e sostanziale:

- Agenzia delle Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Brindisi, nota prot. n. 18254 del 13 dicembre 2021 e acquisita al protocollo di questa Autorità in data 13.12.2021 al n. 20210036840, con la quale ha comunicato che *"[...] non ha nulla in contrario alla procedura di cui trattasi"*; (**Allegato 5**);

Il parere risulta conforme ai requisiti prescritti dal comma 3 dell'art.14-bis della legge 241/90 e formulato in termini di assenso.

- Agenzia del Demanio – Direzione regionale Puglia e Basilicata, nota nr. prot. 133 del 7 gennaio 2021 e acquisita al protocollo di questa Autorità in data 7 gennaio 2022 al nr. 20220000703 con la quale ha comunicato che *"[...] non ci sono motivi ostativi in relazione al progetto in parola..."* (**Allegato 6**);

Il parere risulta conforme ai requisiti prescritti dal comma 3 dell'art.14-bis della legge 241/90 e formulato in termini di assenso.

- Consorzio ASI, nota nr. prot. 0000207 del 18 gennaio 2022 e acquisita al protocollo di questa Autorità in data 18 gennaio 2022 al nr. prot. 20220002244 con la quale, nello specificare che l'opera in questione è prevista in "zona portuale" per la quale l'art.32 delle NNTA stabilisce che *"l'utilizzo di questa zona è gestito dal Demanio marittimo – Autorità portuale di Brindisi"* rileva di *"non dover esprimere alcun parere in merito alle predette opere"*. (**Allegato 7**);

Da prendersi atto della dichiarata non competenza ad esprimere parere.

- Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana – Sezione Urbanistica, nota prot. r_puglia/AOO_079-21/01/2022/759 del 21 gennaio 2022 e acquisita agli atti del procedimento in pari data al n. 20220002975, con la quale, si rappresenta che *"l'intervento in questione risulta conforme alle previsioni di pianificazione urbanistica sia del vigente PRG del Comune di Brindisi, della Zona ASI, e del PRP di conseguenza sotto il profilo urbanistico non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione delle opere in questione"*. (**Allegato 8**);

Il parere risulta conforme ai requisiti prescritti dal comma 3 dell'art.14-bis della legge 241/90 e formulato in termini di assenso.

- Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, nota nr. prot. 0001769-P del 24 gennaio 2022 e acquisita al protocollo di questo Ente in pari data al nr. prot.



20220003325 con la quale *"si esprime valutazione favorevole al progetto definitivo in esame fermo restando il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel parere tecnico istruttorio della DG ABAP, come confluite nel citato decreto di compatibilità ambientale"*. Cionondimeno, a seguire, *"nelle more dell'acquisizione dell'univoco indirizzo interpretativo in relazione alla sopracitata norma innovativa (comma 1-septies all'art.5 della legge 28 gennaio 1994, nr.84) e in attesa dell'adeguamento del piano paesistico regionale come contemplato dalla stessa norma"* è riportato che *"Le valutazioni contenute nella presente nota non costituiscono parere paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 in quanto questa Soprintendenza potrà esprimersi in tal senso solo sulla base dell'eventuale attivazione della procedura per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica da parte dell'Autorità competente o dell'Ente dalla stessa delegato. Appare utile ricordare, laddove la suddetta procedura fosse attivata, che con nota prot. 23329 del 11/12/2020 questa Soprintendenza aveva già evidenziato alcuni contrasti con la normativa del PPTR vigente in Puglia. Pertanto, per l'espressione del parere di competenza della Scrivente previsto dal citato art. 146, è necessario che sia acquisita agli atti della Conferenza (o sia trasmessa da parte dell'Autorità competente) la Relazione Tecnica Illustrativa prevista dal co. 7 dello stesso articolo."* (Allegato 9);

La nota non appare congruente con il dettato normativo vigente e con il modulo procedimentale impresso. Infatti, ai sensi dell'art.6 del D.lgs. nr.127/2016 (pure richiamato nella nota di indizione della Conferenza) *"Nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, nr.241, come modificato dal presente decreto sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*. Le verifiche dell'autorità competente al rilascio e quella della Soprintendenza, dunque, si svolgono contestualmente entro i termini della conferenza asincrona. La mancata produzione della relazione tecnico – illustrativa da parte dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, cioè, non può riverberarsi a sua volta nella mancata espressione del parere di competenza della Soprintendenza – visto che la norma non prevede alcun coordinamento con le diverse fasi istruttorie necessarie per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica - giacché entrambi gli Uffici sono tenuti ad esprimersi entro il termine della conferenza asincrona.

Deve rappresentarsi, ancora, che non è stata richiesta l' *"attivazione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica"* bensì indetta conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art.14-bis della legge 241/90 per l'approvazione del progetto definitivo dell'opera ex art. 27 del D.lgs. 50/2016 (ovvero per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ex art. 5-bis del decreto legge 91/2017) a tenore del quale, la sua conclusione positiva è meramente subordinata all' *"acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati..."*. L'adozione della determinazione motivata della predetta conclusione positiva, a termini dell'art.14-quater, comma 1 della legge 241/90 *"sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati"*. Ai sensi del comma 5 dell'art.5-bis del decreto- legge 20 giugno 2017, nr.91 (introdotto da ultimo dal decreto – legge 31 maggio 2021, nr.77), poi, il *"rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto."*

Va altresì rilevato, come, a opera dell'art. 20, comma 1, sempre del decreto – legge nr.77/2021 *"Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* – convertito nella legge nr.108 del 2021 – è stato introdotto, tra l'altro, il comma 2-quinquies all'art. 25 del D.lgs. 152/2006 – Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA -



a tenore del quale *"Il concerto del componente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, nr.42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica"*. Per il caso di specie la pronuncia di compatibilità ambientale dell'intervento è stata emanata con apposito decreto nr. 254 del 21 giugno 2021 – e cioè in data successiva al decreto-legge 31 maggio 2021, nr.77 su citato entrato in vigore il 1° giugno 2021 - del Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro della Cultura anche sulla base di precipue valutazioni paesaggistiche compendiate poi in una specifica relazione paesaggistica

Il punto è ritenuto dirimente, per il suo peso e valenza, ai fini della positiva conclusione della conferenza di servizi da qua sia per la indeterminatezza denunciata in ordine all' *"univoco indirizzo interpretativo"* richiesto nei riguardi del comma 1-septies dell'art.5 della legge nr.84/94 sia, in ogni caso, della mancata verifica "paesaggistica" operata anche in considerazione dell'evidenza di *"alcuni contrasti con la normativa del PPTR, vigente in Puglia"* e che, dunque, non è dato sapere se, detti contrasti, possono essere ritenuti superabili o meno dalla documentazione progettuale rimessa all'attenzione della Conferenza.

- Comune di Brindisi, nota nr. prot. 0007239 del 24 gennaio 2022 e acquisita al nr. prot di questo Ente in pari data al nr. prot. 20220003342 con la quale si rappresenta che *"le determinazioni di questo ente comunale si possono concludere favorevolmente in merito alla localizzazione dell'intervento in parola, a condizione che l'opera finale, in coerenza con la pianificazione portuale vigente, possa essere destinata a deposito costiero fin dalla sua messa in esercizio e che, pertanto, debba essere opportunamente progettata per assolvere a detta funzione"*. (Allegato 10);

Il parere è da ritenersi formulato in termini di assenso ai sensi del comma 3 dell'art.14-bis della legge nr.241/90 sebbene la condizione indicata ai fini del detto assenso non appare espressa in modo chiaro e analitico non specificando, peraltro, se la stessa sia relativa a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

La nota, a premessa della conclusione "favorevole" su riportata, contiene tuttavia diverse argomentazioni critiche in materia soprattutto di *"scelte localizzative alternative"*, di *"mancanza di una destinazione d'uso a regime..."* e di paesaggio. In merito al primo aspetto è da ricordare che l'opera ha già scontato una puntuale procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (conclusasi con il DM nr.254/2021) sede naturale deputata, per definizione, anche alla analisi delle diverse opzioni alternative (ivi compresa l'opzione zero) e dunque anche di localizzazione. Sul punto è da rimarcare pure che, nell'ambito della detta procedura, è stata prodotta da parte di questa Autorità uno "studio comparativo finalizzato all'analisi delle possibili soluzioni per la gestione dei sedimenti del porto di Brindisi" redatto su apposito incarico da parte di Sogesid, società di ingegneria "in house providing" del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) (società per azioni a capitale sociale interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze). L'ampio studio condotto, raggiungibile ad ogni buon fine al link:

<https://www.adspmam.it/owncloud/index.php/s/cgxcPwMwZayCWW>

conclude che *"alla luce di tutte le considerazioni effettuate, la soluzione di progetto che prevede il refluento dei sedimenti di dragaggio all'interno della prevista cassa di colmata risulta essere la più idonea tecnicamente, immediatamente praticabile e sostenibile finanziariamente"*.

In detto studio, integrato poi con successiva nota redatta sempre da Sogesid (nr. prot. U-04271 del 16 dicembre 2020 – Allegato 16) si legge in particolare:



<<ANALISI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

Il grado e l'entità di contaminazione dei sedimenti dragati consente di individuare la scelta dei "percorsi di recupero" applicabili. Prima di procedere alle operazioni di dragaggio è quindi necessario caratterizzare il sedimento al fine di individuarne la possibile destinazione e per prendere misure di contenimento per i possibili impatti che possono derivare dalla sua movimentazione.

L'individuazione del percorso di recupero di un sedimento è definita da:

- *la conoscenza del sito di provenienza: l'attività di dragaggio dei materiali può avvenire in aree collocate all'interno dei SIN o in Siti ordinari. Come già accennato, la gestione del materiale dragato è regolata da contesti normativi differenti;*
- *la qualità chimico-fisica, microbiologica ed eco tossicologica, verificata attraverso la caratterizzazione del sedimento. Essa fornisce elementi essenziali per verificare la presenza di specie contaminanti, entità della contaminazione, caratteristiche fisiche, natura granulometrica del materiale. Conoscere la qualità del materiale, è indispensabile per prendere atto delle possibili soluzioni che possono essere adottate a livello gestionale e anche dei rischi di natura ambientale che possono derivare dalle attività di dragaggio, sia nel sito di rimozione, sia in quello di deposizione o nell'ambito del suo eventuale riutilizzo.*
- *il destino ultimo: ossia le molteplici possibilità di gestione dei sedimenti che si presentano a fronte di attività di dragaggio. La classificazione di un sedimento sarà quindi determinata, oltre che dai risultati della caratterizzazione del sito di dragaggio (e per quello di reimpiego nel caso in cui si intenda gestire il sedimento all'interno del SIN), dai percorsi di gestione che possono essere intrapresi e che risultano molteplici e dettati da scelte economiche e logistiche di chi effettua l'operazione di dragaggio, dai vincoli territoriali e nel rispetto delle normative in campo ambientale.*

Ai fini della corretta gestione dei sedimenti dragati per la tutela e salvaguardia dell'ecosistema marino-costiero, devono essere considerate nel loro insieme le fasi relative alla movimentazione del sedimento, dal dragaggio al trasporto fino al suo reimpiego, compresa la caratterizzazione e la valutazione della qualità.

Inoltre, il concetto di una gestione ottimale del sedimento necessita di una comprensione dei processi che avvengono in ogni sistema marino durante la genesi dei sedimenti e la loro erosione sotto specifiche condizioni idrologiche, in modo da poter progettare interventi gestionali che non vadano contro i processi naturali, bensì che siano ad essi complementari.

Le possibili modalità di gestione dei sedimenti, volendo considerare tali materiali come risorsa piuttosto che come rifiuto, richiedono l'applicazione e lo sviluppo di specifici criteri che integrino valutazioni economiche, ambientali e sociali, per poterne valutare la sostenibilità.

Tale approccio integrato non solo permette di combinare fattori economici, ambientali e sociali, ma anche di integrare le informazioni inerenti tali fattori per supportare le procedure decisionali. In questo modo, tuttavia, la soluzione gestionale da preferire è sottoposta a una serie di vincoli, che rappresentano un fattore fortemente limitante nella sua applicazione. Infatti, una tipologia di gestione che ben si integra con gli aspetti ambientali e sociali, può diventare economicamente insostenibile, comportando, ad esempio, oneri elevati associati alle fasi di dragaggio, decontaminazione, stabilizzazione fisica, realizzazione di opere particolari a mare o a terra. Viceversa, una soluzione a basso costo può non essere sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, comportando dei rischi associati allo stato di qualità dei sedimenti movimentati, ovvero degli impatti negativi nei confronti di determinati comparti.

La ricerca di tecnologie mirate al raggiungimento di un buon compromesso tra questi diversi aspetti è condizione necessaria per poter perseguire un approccio integrato nella gestione dei sedimenti dragati.

Un criterio che sicuramente occorre considerare per valutare la sostenibilità degli interventi di gestione dei sedimenti è quello secondo cui tutte le attività ad esse connesse devono essere eseguite, per quanto possibile, in linea con i processi naturali.

Una valutazione dei costi per la completa gamma di effetti associati ad un processo gestionale dei sedimenti rappresenta un problema complesso. Tuttavia, la necessità di considerare gli aspetti ambientali nella fase decisionale di selezione delle modalità di gestione più sostenibili permette di tener conto degli impatti ambientali potenzialmente generati in fase di movimentazione e trattamento, e di proteggere le risorse ambientali per le quali non esistono criteri e valori di riferimento.

Sotto tale aspetto, si rappresenta che gli interventi in progetto sono stati previsti in aree esterne a quelle di pregio naturalistico presenti nell'area prossima al porto di Brindisi in cui ricadono le seguenti Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie:

- *Aree Parchi Naturali Regionali (PNR)
Salina di Punta della Contessa*




- Aree Riserve Naturali Orientate Regionali (RNOR)
Bosco di Cerano
- RETE NATURA 2000
 - Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
Bosco Tramazzone
Rauccio
 - Zone Speciali di Conservazione/Zone di Protezione Speciale
Stagni e Saline di Punta della Contessa

REALIZZAZIONE DELLA COLMATA IN ADIACENZA DI CAPO BIANCO

Nell'ambito delle analisi che hanno condotto alla configurazione della colmata in progetto, è stata valutata la possibilità di realizzare l'opera in una differente posizione all'interno del porto rispetto a quelle prevista, nel rispetto delle indicazioni contenute nel PRP vigente. Nello specifico è stato ipotizzato di realizzare la colmata in prossimità di Capo Bianco, tra il Terrapieno LNG e le Isole Pedagne (cerchio rosso in figura 6.1.1).

Tale localizzazione, tuttavia, è stata esclusa in quanto presenta diverse problematiche sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista dei vincoli, di seguito riportati:

- l'area è esposta direttamente al moto ondoso esterno, rendendo indispensabile gli interventi di chiusura del varco delle Isole Pedagne che, benché previsto dal PRP, determinerebbe un peggioramento della circolazione idrica portuale;
- i fondali presenti sono molto bassi e, a parità di materiale refluito (560.000mc) determinerebbero una quota finale del terrapieno superiore a 4.0m slmm;
- nell'area di Capo Bianco è ubicata la strada di accesso alle Isole Pedagne la quale è vincolata dal punto di vista paesaggistico, in quanto strada panoramica;
- l'area di Capo Bianco è più prossima all'area SIC-ZPS IT9140003 "Stagni e Saline di Punta della Contessa";
- l'area di Capo Bianco è prossima alle Isole Pedagne ed alla spiaggia limitrofa, aventi un significativo potenziale turistico.



>>



Sempre sul punto è da precisare che il riferimento operato nel parere al Decreto Presidenziale dell'Autorità portuale di Brindisi nr. 110 del 12 giugno 2012, di approvazione di un primo progetto preliminare, a qualificare questi quale, nella scelta localizzativa e realizzativa, *"soluzione aderente e coerente con le valutazioni già espresse da questo ente in quanto include un'area del porto già compromessa mediante la realizzazione di una colmata ad oggi non completata, posta sul fronte mare del porto esterno prospiciente le isole Pedagne, in luogo dell'area di Costa Morena caratterizzata dalla presenza di elementi ambientali e paesaggistici da tutelare"* è del tutto errato. Il progetto preliminare richiamato, diverso da quello in trattazione (vi si comprendeva anche il raddoppio del molo polimeri) riguardava sempre e comunque anche la colmata *"tra il pontile petrolchimico e Costa Morena est"* overrossia esattamente l'area interessata dal progetto in esame della conferenza in essere. Nella indizione della conferenza di servizi si è avuto cura poi di specificare come l'iter autorizzativo sia stato avviato nel 2016 e cioè in una versione progettuale che aveva del tutto superato la precedente programmazione.

Riguardo il tema della *"destinazione d'uso"*, non comprensibile appieno per la verità, non può che rilevarsi che il Piano Regolatore Portuale vigente imprime già nell'area una funzione, compendiata nell'elaborato grafico con la dicitura *"deposito costiero"* e che l'opera progettata non può, per l'appunto, che essersi riferita a tale previsione. Ogni eventuale specializzazione ulteriore degli usi nell'area o proprio di modifica della detta previsione in essere dovrà necessariamente scontare una variazione pianificatoria ovvero, più verosimilmente, una analisi da compiersi nel processo di formazione del nuovo Piano Regolatore Portuale visto che questi è all'attualità in pieno corso d'opera.

I richiami, infine, ai temi dell'ambiente e del paesaggio: foce di Fiume Grande, Parco Naturale Regionale Saline di Punta della Contessa, SIC e ZPS Stagni e Saline di Punta della Contessa, *"Villaggio Montecatini"* ... (ancorché già ampiamente trattati e discussi in sede di VIA) unitamente alla locuzione: *"I processi di rigenerazione delle aree industriali in corso di dismissione e di valorizzazione delle aree limitrofe all'area portuale interessata dalla proposta di realizzazione della vasca di colmata non potranno che beneficiare dell'influsso delle aree naturalistiche ad esse prossime sulle quali, invece, l'impatto della vasca di colmata e dei materiali che si prevede di depositare al suo interno, sarà imponente ed irreversibile"* non può che rendere ancor più necessario la certa e compiuta definizione di quanto già rilevato al punto precedente riguardo alla motivazione a sostegno della mancata produzione del parere paesaggistico ex art. 146 del D.lgs.42/2004.

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nota nr. di protocollo 0001801 del 24 gennaio 2021 acquisita al protocollo dell'Ente in data 25 gennaio al nr. prot. 20220003386 con la quale questa Amministrazione è stata invitata (verificata preliminarmente l'impossibilità di procedere ad altra localizzazione) ad inoltrare:
 - *Esito delle verifiche di indelocalizzabilità dell'opera;*
 - *formale istanza di modifica al 'PAI - Assetto geomorfologico' predisponendo documentazione tecnica (ai sensi degli articoli 24 e 25 delle NTA del PAI) indicante (sulla base delle risultanze di studi geologici e geotecnici di dettaglio, a partire da quelli già redatti) in dedicate cartografie il grado di "pericolosità geomorfologica" ritenuto adeguato allo stato dei luoghi. Ove nell'ambito di detti studi fosse confermata, anche solo localmente, la presenza di situazioni di "pericolosità geomorfologica molto elevata - PG3", la riduzione del vincolo in parola, potrà essere proposta solo a seguito della realizzazione e collaudo di interventi di messa in sicurezza;*
 - *approfondimenti di carattere idraulico dell'area nella configurazione di post-intervento, basati sulla predisposizione di adeguati modelli fisici. (Allegato 11);*



Prima di ogni considerazione di merito, deve rilevarsi che la nota pervenuta è in sostanza una richiesta di integrazione documentale e non un parere risultando, di conseguenza, irricevibile, giacché giunta oltre i termini perentori stabiliti dalla lettera di indizione fissati, ai sensi della lettera b), comma 2 dell'art.14-bis della legge 241/90, in 15 giorni dal ricevimento della stessa. Ne consegue ancora che la nota giunta rimane priva dei requisiti richiesti dalla pronuncia di determinazione da rendersi a termini del comma 3 dell'art.14-bis della legge 241/90.

In premessa alle richieste di cui sopra la nota fa pure riferimento ad una precedente comunicazione dell'Autorità di Bacino (nota prot. nr.2791 del 5 marzo 2019) resa alla Regione Puglia (per l'espressione del parere di questi nella procedura di VIA regionale) in cui, nell'evidenziare la *"particolare complessità geomorfologica e idraulica dell'intervento"*, si richiedeva di vagliare una diversa localizzazione per l'ubicazione della cassa di colmata. La nota però non riferisce del successivo debito riscontro operato da questa Amministrazione a tale comunicazione (nota nr. prot. 20190007553 del 28 marzo 20210 – **Allegato 12**, inviata anche per conoscenza a Regione Puglia – Servizio VIA / VInCA) in cui, oltre a spiegare dell'impossibilità alla valutazione di una differente ubicazione dell'opera venivano portate anche considerazioni di merito riguardo il tema della pericolosità idraulica e delle numerose simulazioni idrauliche di tipo numerico operate considerando la contemporaneità dei diversi eventi di piena relativi al canale Fiume Grande (con portate associate a tempi di ritorno di 30, 200 e 300 anni. Vi si spiegava pure come i detti modelli applicati hanno consentito di verificare (in termini di livelli idrici, di velocità e di tipologia di deflusso) che le nuove opere non determinano variazioni sul regolare deflusso delle piene nel tratto a monte delle attuali foci o scarichi, attraverso la simulazione di numerosi scenari di deflusso (combinazioni tra le piene e gli scarichi industriali) e che le portate utilizzate nella modellazione, scaturite dal modello idrologico sviluppato appositamente per il progetto, sono del tutto simili a quelle ottenute dallo studio idrologico-idraulico commissionato dall'ex AdB della Regione Puglia al Politecnico di Bari per le verifiche del fiume Grande. Tutto ciò al fine di dimostrare l'ampio gradiente di sicurezza ottenuto già dalla sola applicazione dei modelli matematici. Dette considerazioni sono ora da considerarsi maggiormente cautelative per via del ridimensionamento della vasca e del conseguente allargamento (da 45 mt a 135 mt) della foce del fiume Grande a rendere ovvero ancor di più non necessaria l'applicazione di altri modelli, segnatamente fisici, come richiesti.

Sul tema della pericolosità morfologica si faceva presente come la linea di costa fosse in realtà contraddistinta da modeste pendenze trasversali *"che mal si addicono a zone classificate a pericolosità geomorfologica molto elevata"* (trattasi invero di linea di costa caratterizzata per lo più da spiaggia come dimostra l'immagine sotto riportata); e che l'unica pendenza degna di menzione, rilevata nel tratto tra l'ex canale Montecatini e la foce del fiume Grande (in ogni caso non classificabile come "falesia") era stata comunque trattata debitamente in progetto con una protezione con scogliera a massi naturali e riempimento con materiale arido della parte retrostante compresa tra il rilevato stradale e la scogliera.



La nota concludeva, infine, con la richiesta di un incontro tecnico al fine di esplicitare eventuali ulteriori aspetti "non esaustivamente chiari o comunque ritenuti non ancora adeguatamente approfonditi". Seguiva ancora successiva nota (nr. prot.20190018276 del 25 luglio 2019 - **Allegato 13**, inviata per conoscenza anche a Regione Puglia, MATM e alla Commissione Tecnica VIA/VA del Ministero dell'Ambiente) in cui oltre a richiedere riscontro alla nota nr. 7533/2019 di questa Autorità veniva rinnovata richiesta di interlocuzione tecnica. Entrambe le suddette note sono rimaste prive di riscontro.

È da riferire che, proprio con riguardo al tema della pericolosità morfologica, sono state comminate esatte prescrizioni in sede di VIA da parte della Commissione Tecnica (pure portate a conoscenza di tutti gli Enti e Amministrazioni chiamate in Conferenza tramite una tabella sinottica allegata alla lettera di indizione) e, segnatamente, la condizione ambientale nr. 4: *"Per quanto concerne la cassa di colmata e le opere di protezione, il Proponente dovrà svolgere uno studio che determini il corretto dimensionamento delle opere di protezione e la loro efficacia nel tempo, anche in ragione della prossimità della zona PG3 (Pericolosità Geologica molto elevata), nonché, anche mediante l'esecuzione di indagini dirette e/o indirette, per escludere la possibilità di innesco di fenomeni di sifonamento della vasca di colmata)* e la condizione ambientale nr. 5: *"Considerato che la vasca di colmata lambisce una zona che è considerata dal PAI PG3, il Proponente deve redigere uno studio di compatibilità geologica e geotecnica, anche ai fini della declassificazione dell'area (in capo all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale), produrre la ricostruzione richiesta in scala più alta (almeno 1:5000) e fornire elaborati progettuali secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente NTC2018, valutando i possibili scenari di eventi incidentali (anche conseguenti a eventi sismici) e le modalità di gestione di emergenza (azioni progettuali per ridurre i rischi, procedure di emergenza, mezzi, materiali e attrezzature di emergenza, principali azioni previste in caso di incidente)".* La verifica di ottemperanza di entrambe le suddette prescrizioni è demandata alla fase della progettazione esecutiva; verifica che sarà, evidentemente, imputata da questa Amministrazione a termini dell'art.28 del D.lgs. 152/2006.

Ai sensi del comma 2 dell'art.5 bis del Decreto-legge nr.91/2017 (introdotto da ultimo dall'art.57 – Zone Economiche Speciali - del decreto-legge nr.77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, nr.108) *"L'autorizzazione unica – per il*



cui ottenimento è stata per l'appunto indetta la conferenza di servizi de qua – *ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.*” Ne discende da tanto come la modifica della cartografia del PAI – Assetto geomorfologico richiesta si debba conseguire in automatico a valle della eventuale Autorizzazione Unica ZES a rilasciarsi, a cura dell'Autorità di Bacino Distrettuale, e non a seguito di formale istanza da parte di questa Autorità come invece narrato nella nota in commento.

Una maggiore esplicitazione dei contenuti della nota, per il suo peso e valenza, pure al netto delle irregolarità formali rilevate, è ritenuta dirimente ai fini della positiva conclusione della conferenza sia di servizi soprattutto in ordine ai richiedi “approfondimenti di carattere idraulico dell'area nella configurazione post-intervento, basati sulla predisposizione di adeguati modelli fisici” la cui applicazione, *prima facie*, non risulta esattamente congruente con la tempistica prevista dalle opere finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Non hanno prodotto, invece, le loro determinazioni le seguenti Amministrazioni e/o Enti:

- Soprintendenza Speciale per il PNRR;
- Provincia di Brindisi;
- Capitaneria di Porto di Brindisi;
- USMAF – Puglia, Calabria e Basilicata – Unità Territoriale di Brindisi;

Ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis della legge 241/90 la mancata comunicazione di tanto equivale a pronuncia di assenso senza condizioni.

Fuori termine, infine, sono giunti i seguenti pareri:

- Marina Militare – Comando Marittimo Sud – Taranto, nota nr. prot. M_D MARSUD0002851 del 25 gennaio 2022 (19.13) acquisita al protocollo dell'ente in data 26 gennaio 2022 al nr. prot. 20220003586 con la quale, il predetto Comando *“non ravvisa motivi ostativi all'esecuzione del progetto in argomento”*. Viene altresì richiesto di valutare *“la possibilità di attivare una servitù militare sulla nuova colmata in progetto... per gli usi della Marina Militare, prevedendo la realizzazione di posti di ormeggio per Unità navali di futuro ingresso in servizi, che per dimensioni/pescaggio non risultano compatibili con i fondali e gli spazi di manovra caratterizzanti il Seno di Ponente”*. (Allegato 14);

La mancata comunicazione della determinazione entro il termine fissato ai sensi del comma 2 lettera c) dell'art.14-bis della legge nr.241/90, equivale ad “assenso senza condizioni” a termini del comma 4 dello stesso articolo su citato.

Cionondimeno si riferisce che altre e diverse funzioni da imprimere nell'area non possono che, come riferito pure in precedenza, scontare processi di variazione della pianificazione vigente o valutazioni da porre in essere nel processo di formazione del nuovo Piano Regolatore Portuale in itinere.

- Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana – Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio, nota nr. prot. r_puglia/A00_145-27/01/2022/749 del 27 gennaio 2022 acquisita al protocollo dell'ente in data 27 gennaio 2022 al nr. prot. 20220003953 con la quale, viene evidenziato che *“...il progetto proposto, già assoggettato a VIA statale, rientra tra gli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art.89 comma 1 lett. b2) delle NTA del PPTR, con conseguenza che dovrà essere rilasciato l'accertamento di compatibilità paesaggistica”* e che *“...la competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e/o dei provvedimenti autorizzatori, comunque denominati,*



previsti dal capo IV del titolo I della parte II e del capo II del titolo I della parte IV del D.lgs. 42/2004 nonché dalla pianificazione paesaggistica, qualora non emergano profili di deroga, è in capo al Comune di Brindisi, come delegato con DGR nr. 1152 dell'11.05.2010". (Allegato 15);

La mancata comunicazione della determinazione entro il termine fissato ai sensi del comma 2 lettera c) dell'art.14-bis della legge nr.241/90, equivale ad "assenso senza condizioni" a termini del comma 4 dello stesso articolo su citato. La comunicazione, peraltro, appare priva dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 14-bis della legge 241/90 limitandosi a riferire della necessità dell'attivazione della procedura di "accertamento di compatibilità paesaggistica" e dell'ente competente a tanto (il Comune di Brindisi) in quanto delegato dalla stessa Regione pur acclarando possibili "profili di deroga" senza tuttavia esplicitarli. Il Comune di Brindisi, d'altro canto, non ha rilevato nulla in proposito rilasciando nella sua determinazione parere favorevole, senza, sul punto, indicare prescrizioni o condizioni ai fini del detto generale assenso.

Le argomentazioni portate, tuttavia, non possono che rendere ancor più necessario la certa e compiuta definizione di quanto già rilevato al punto precedente riguardo alla motivazione a sostegno della mancata produzione del parere paesaggistico ex art. 146 del D.lgs.42/2004 da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce.

Sulla scorta di quanto innanzi esposto, il sottoscritto Direttore del Dipartimento Tecnico e Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, valutati i pareri resi dalle amministrazioni coinvolte, acquisito in base all'art. 14 bis, comma 4, della legge 241/1990, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non hanno reso le proprie determinazioni entro il termine perentorio indicato, e dovendo l'Ente procedente adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, scaduto il relativo termine, giusta art. 14 bis comma 5 e 14 quater della legge 241/1990 e ss.mm.ii., ritiene, allo stato, di non poter dichiarare risolutiva la conferenza di servizi indetta ex art. 14 bis Legge 241/90 in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'approvazione del progetto definitivo ex art. 27 comma 1 del D.lgs. 50/2016 ovvero per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ZES ex art. 5 bis del Decreto-legge nr.91/2017 e necessario procedere, di conseguenza, alla formale convocazione in modalità sincrona di riunione in presenza presso la sede di Brindisi di questa Autorità in data 3 febbraio 2022 come pure anticipato nella nota di indizione del 2 dicembre 2021.

Gli atti richiamati, inerenti al procedimento in questione, sono depositati presso il Dipartimento Tecnico di questa Autorità di Sistema Portuale, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse, secondo le modalità e i limiti previsti dalle leggi vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Brindisi, 27 gennaio 2022

Francesco Di Leverano
Direttore Dipartimento Tecnico / R.U.P.

Allegati:

- Come sopra evidenziati.

Firmato digitalmente da
FRANCESCO DI LEVERANO
CN = FRANCESCO DI LEVERANO
C = IT



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale**
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

Rappresentante unico dello Stato
Arch. Giulio Capuano
com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
c/o Ministero della Cultura - Direzione generale Archeologia, belle Arti e Paesaggio
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

Ministero della Cultura
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce
mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it

MARINA MILITARE_ Comando Marittimo SUD – Taranto
marina.sud@postacert.difesa.it

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

COMUNE DI BRINDISI
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it
struttura.vaps@pec.comune.brindisi.it

AGENZIA DEL DEMANIO_ Direzione Territoriale Puglia e Basilicata
dre_PugliaBasilicata@pce.agenziademanio.it

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI_ Ufficio delle Dogane di Brindisi
dogane.brindisi@pec.adm.gov.it

PROVINCIA DI BRINDISI
provincia@pec.provincia.brindisi.it

CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI
cp-brindisi@pec.mit.gov.it

USMAF – Puglia, Calabria e Basilicata_ Unità Territoriale di Brindisi
usmaf-br@postacert.sanita.it

COD. IPA ASPMM - ID CONS. 10070171 - Uscita - PROT. 20220007512 - 22/02/2022 08.31

Consorzio ASI Brindisi
uffprotocollo.asibr@legalmail.it

e, per conoscenza:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
segreteria.dica@mailbox.governo.it
segreteria.ruas@governo.it

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
CRESS@pec.minambiente.it

Ministero della Cultura
Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile
Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo
dg.tm@pec.mit.gov.it

Prefettura di Bari
protocollo.prefba@pec.interno.it
rappresentantedellostato.prefba@pec.interno.it

Prefettura di Brindisi
protocollo.prefbr@pec.interno.it

riferimento

mod. invio PEC

nr. Allegati 1

OGGETTO

PORTO DI BRINDISI. COMPLETAMENTO DELLA INFRASTRUTTURAZIONE PORTUALE MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST [FASE 1- CUP B81B120001360005].

Conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. per acquisizione dei pareri propedeutici all'approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera e) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ZES di cui all'art. 5 bis del Decreto – legge 20 maggio 2017 nr.91, convertito con modificazioni dalla Legge del 3 agosto 2017 nr.123, introdotto da ultimo dal Decreto-legge 31 maggio 2021 nr.77. Riunione in modalità sincrona del 17 febbraio 2022. Resoconto.

Come da nota di indizione nr. prot. 20220004892 del 2 febbraio 2022 si è svolta in data 17 febbraio 2022 la riunione in modalità sincrona di prosecuzione della conferenza di servizi avviata in modalità asincrona di cui in oggetto.

Sono intervenuti:

- Rappresentante unico dello Stato nella persona del Comandante provinciale Vigili del Fuoco arch. Giulio Capuano giusta nomina ricevuta con Decreto Prefetture di Bari e Brindisi del 11 febbraio 2022 trasmesso con nota Prefettura di Brindisi nr. prot. 0009624 del 11 febbraio 2022 con il supporto del Soprintendente Arch. Barbara Riccio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce;
- Rappresentante del Comune di Brindisi nella persona dell'Arch. Marina Carrozzo giusta delega del Sig. Sindaco acquisita al protocollo dell'Ente al nr. 20220006881 del 16 febbraio 2022;
- Marina Militare – Comando Marittimo SUD – Taranto nella persona del Capo Ufficio Infrastrutture e Demanio C.V. Valter Russo;
- Capitaneria di Porto di Brindisi nella persona del C.F. (CP) Andrea Chirizzi giusta delega del Comandante C.V. (CP) Fabrizio Coke nr. prot. 0003340 del 17 febbraio 2022

Soprattutto a beneficio del Rappresentante unico dello Stato, intervenuto per la prima volta ai lavori della Conferenza, il sottoscritto RUP ha proceduto ad una sintetica descrizione delle opere oggetto di trattazione ed a un breve excursus del procedimento fino ad allora compiuto. Sulla scorta della disamina dei pareri pervenuti nella fase della conferenza asincrona ha così rappresentato i motivi sulla base dei quali è stato ritenuto necessario adire la riunione in modalità simultanea a termini della lettera d) del comma 2 dell'art.14-bis della legge nr.241/90. Richiamando pure i contenuti della relazione istruttoria di determinazione di conclusione della conferenza asincrona, trasmessa con nota nr. prot. 20220004198 del 28 gennaio 2022, sono stati dunque rimessi all'assemblea i temi afferenti al "paesaggio", alla "pericolosità idraulica" ed alla "pericolosità geomorfologica" che, giustappunto, hanno impedito di risolvere compiutamente la procedura impressa della conferenza semplificata ex art.14 – bis della l. nr. 241/90.

In particolare, per i temi del paesaggio, è stato fatto rilevare come ad una prima posizione espressa dalla Soprintendenza Archeologia BB AA e Paesaggio Br – Le, in cui veniva denunciata l'impossibilità ad esprimersi ai sensi dell'art.146 del D.lgs. 42/2004 stante la mancata *"attivazione della procedura per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica da parte dell'Autorità competente o dell'ente dalla stessa delegato"* è poi seguita nota regionale – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio - in cui, pur rilevando come *"il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non sarebbe dovuto"*¹ è stata ravvisata la necessità del rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica a termini della lettera b) del comma 1 dell'art.89 delle NTA al PPTR con l'individuazione della competenza di tanto in capo al Comune di Brindisi *"qualora non emergano profili di deroga"*.

Comune, quest'ultimo, che nell'espressione del suo parere non aveva invece sollevato alcunché sul punto.

Per i temi delle pericolosità idrauliche e geomorfologiche, di stretta competenza della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Il RUP ha altresì fatto presente del sopraggiungersi, seppure irritualmente, in maniera non conforme cioè al procedimento amministrativo imputato, di ulteriore parere della sopradetta Autorità, nr. prot. 4159/2022 del 15 febbraio 2022 (**Allegato 17**)² con il quale, in una sorta di riscontro alla relazione istruttoria di determinazione

¹ In virtù di quanto disposto dal comma 1-septies dell'art.5 della legge nr.84/94 introdotto da ultimo dalla legge nr.156 del 9 novembre 2021 di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, nr.121.

² La numerazione degli allegati prosegue quella già in essere agli atti del procedimento di cui alla documentazione allegata alla nostra nota nr. prot. 20220004198 del 28 gennaio 2022 di conclusione della conferenza asincrona.



conclusiva della conferenza asincrona, se da un lato viene riferito del soddisfacimento dell'esigenza di chiarimento circa la possibilità di procedere o meno ad altra localizzazione della cassa di colmata in questione, dall'altro vengono altresì confermati gli ulteriori approfondimenti di carattere idraulico richiesti (modelli fisici) e la necessità di aggiornamento del livello di pericolosità geomorfologica di cui al precedente parere; rilievi questi che sono stati ritenuti condizionanti ai fini dell'espressione del *"proprio definitivo parere di competenza"*.

Sia pur a seguito di alcune note contro deduttive portate dal RUP alle criticità di cui sopra e di articolato contraddittorio tra gli intervenuti in cui si è dovuta purtroppo stigmatizzare l'assenza del Rappresentante unico della Regione Puglia – per l'importanza che ne sarebbe certamente derivata dal suo contributo – è stato fatto presente dal Rappresentante unico dello Stato della necessità di un aggiornamento della seduta stante l'impossibilità alla emissione del proprio parere sia per lo scarso tempo avuto a disposizione per poter informare minime quanto opportune e dovute interlocuzioni con le Amministrazioni – Enti di riferimento sia per il necessario approfondimento da operarsi con la Regione Puglia.

Il Comune di Brindisi, nel manifestare il superamento della condizione posta dal parere dello stesso Comune in atti, riguardo il tema della destinazione funzionale, operato sulla scorta di quanto riscontrato nella relazione istruttoria di chiusura della Conferenza asincrona, ha rappresentato tuttavia, in ordine alla problematica "paesaggio", la necessità di rimettere in capo alla stessa Regione Puglia la valutazione sulla sussistenza o meno dei profili di deroga per l'esatta individuazione dell'Autorità competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica e che solo a valle di tanto, il Comune avvierebbe, se del caso, la detta procedura.

Su tale ultimo punto come del resto anche sul precedente mosso dall'Autorità di Bacino, il RUP ha tenuto a precisare che, a mente dei principi informativi degli artt. 14 e segg. della legge nr. 241/90, la procedura invocata della conferenza di servizi, come quella di cui ci si occupa, è volta all'acquisizione *"di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati..."* da rendersi, evidentemente, all'interno della detta procedura ovvero entro i termini in essa prefissati. La documentazione utile per finalizzare la determinazione in capo a ciascun ente chiamato in conferenza, ivi compresa quella "paesaggistica", è stata posta all'attenzione di questi sin dal 2 dicembre 2021, data di indizione della conferenza semplificata, e che dunque ogni riferimento a sub procedimenti addirittura ancora da avviare o rimandi a espressioni del proprio parere condizionati ad ulteriore produzione documentale richiesti fuori dai termini di cui alla lettera b) dell'art. 2 dell'art. 14-bis della legge nr. 241/90 rimarrebbero del tutto impropri.

La Marina Militare ha confermato il proprio precedente parere favorevole pur ribadendo la richiesta di valutare la possibilità di attivare una servitù militare sulla nuova colmata.

La Capitaneria di Porto ha riferito del parere favorevole già espresso con nota nr. prot. 0001683 del 25 gennaio 2022 che, seppur giunto tardivo rispetto ai termini fissati dalla indizione della conferenza asincrona, per mero disguido, non era stato registrato nella relazione istruttoria di chiusura della suddetta conferenza. Il parere si pone dunque agli atti con la presente come **Allegato 18**.

È stato così disposto un differimento della riunione al giorno **3 marzo 2022** sempre alle ore 10.00 e sempre presso la sede di Bari di questa Autorità, al piazzale Cristoforo Colombo 1; rinvio questi che con la presente nota viene ad essere formalizzato a termini dell'art. 14 – ter della legge nr. 241/90.

La seduta ha avuto termine alle ore 13.00. Agli atti della stessa sono stati prodotti pareri scritti da parte del Comune (**Allegato 19**) e da parte del Rappresentante unico dello Stato (**Allegato 20**). Della detta riunione si è pure ricavata registrazione audio posta anch'essa in allegato (**Allegato 21**).

COD. IPA ASPMM - ID CONS. 100701711 - Uscita - PROT. 20220007512 - 22/02/2022 08.31



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale**
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

Si rappresenta nuovamente che, ai sensi del comma 3 dell'art. 14-ter della legge nr.241/90, ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione, ivi compresa la Regione Puglia, dovrà essere rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza.

Le su indicate amministrazioni / enti che hanno formulato le loro determinazioni per le quali si è reso necessario la formale convocazione della riunione sincrona nonché il prosieguo della stessa sono invitate altresì a svolgere le dovute verifiche e/o valutazioni indicate come mancanti e/o carenti nello sviluppo del modulo procedimentale testé concluso e produrre di conseguenza definitivamente e conclusivamente in seno alla riunione prefissata di cui sopra le determinazioni relative secondo i requisiti prescritti dal comma 3 dell'art.14-bis della legge nr.241/90 dovendosi concludere obbligatoriamente i lavori entro tale termine.

La documentazione già prodotta in precedenza, aggiornata con i documenti su menzionati, è sempre raggiungibile al collegamento informatico pure anch'esso in precedenza indicato e che ad ogni buon fine si ripropone di seguito:

<https://www.adspmam.it/owncloud/index.php/s/gurwotFKjuUiidK>

Le amministrazioni / enti che hanno prodotto già le loro determinazioni sia per parere espresso di assenso sia per silenzio assenso e sempre secondo le modalità di cui al precedente periodo, possono, se ritenuto necessario, assistere alla riunione in parola. In tal caso si prega di informare questa Autorità in congruo anticipo per il migliore allestimento dello spazio deputato al predetto incontro.

Cordialmente,

Francesco Di Leverano
Direttore Amministrativo Tecnico / RUP

COD. IPA ASPMM - ID CONS. 100701711 - Uscita - PROT. 20220007512 - 22/02/2022 08.31

